

Consiglio di Stato, Sezione IV 20/04/1999 n. 672  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

Nei procedimenti di gara d'appalto di opera pubblica mediante offerta di prezzi unitari, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14, è abilitata alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario per aver offerto il prezzo complessivo per essa più vantaggioso, e ciò al fine di evitare che semplici errori di calcolo nei detti conteggi arrechino pregiudizio all'Amministrazione medesima, ma nulla esclude che tali operazioni possano essere condotte anche per gli altri offerenti; pertanto, in applicazione del principio di buona amministrazione e di correttezza dell'azione amministrativa, rientra nella discrezionalità della Commissione giudicatrice di procedere alla rettifica di errori materiali compiuti per disattenzione dalle ditte diverse dall'aggiudicataria, se si ripercuotono sul risultato finale.